



Deliberazione n. 295 del 14 marzo 2024

OGGETTO: Convenzione passiva con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per prestazioni specialistiche in materia di Cardiocirurgia Pediatrica.

L'anno 2024, addì 14 del mese di marzo in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale dott. Luca Filippo Maria Stucchi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue con l'assistenza del Direttore Amministrativo dott. Giacomo Boscagli, del Direttore Sanitario dr.ssa Brunella Mazzei e del Direttore Sociosanitario ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, con deliberazione n. 389 del 06 aprile 2023, era stata stipulata la convenzione con ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per consulenze in cardiocirurgia pediatrica, con validità sino al 31.03.2024.

Vista la richiesta del 12/02/2024 con la quale il Direttore della SC Terapia Intensiva Neonatale e il Direttore del Dipartimento Materno Infantile hanno chiesto il rinnovo per il periodo dal 01/04/2024 e sino al 31/03/2025 di una convenzione passiva con ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per prestazioni in materia di cardiocirurgia pediatrica per effettuare l'intervento di chiusura chirurgica del Dotto di Botallo.

Viste:

- la nota prot. 10907 del 13/02/2024 con cui questa ASST ha chiesto la disponibilità alla stipula, per il periodo 01/04/2024 e sino al 31/03/2025, della convenzione passiva per le prestazioni di consulenza in materia di Cardiocirurgia Pediatrica all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;
- la nota e-mail del 27/02/2024 con cui l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ha espresso la disponibilità al rinnovo della suddetta convenzione, con validità per il periodo dal 01/04/2024 e sino al 31/03/2025.

Visto il testo di convenzione concordato tra le parti, al quale si rinvia per ulteriori precisazioni, e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Preso atto dell'attestazione favorevole della S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità n. C 269/2024 del 13/03/2024, agli atti.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

D E L I B E R A

Per le motivazioni in premessa esplicitate di:

- 1) approvare il testo della convenzione passiva allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) formalizzare il predetto accordo convenzionale il periodo dal 01/04/2024 e sino al 31/03/2025;
- 3) dare mandato alla Struttura Complessa Affari Generali e Legali di procedere alla formalizzazione ed alla messa a conoscenza dei soggetti interessati e/o coinvolti dell'avvenuta adozione del presente provvedimento;

- 4) imputare l'onere di spesa presunto, ammontante ad € 6.000,00 al conto economico n. 2002010500 Servizio DMI Divisione 1 Sanitaria sul bilancio d'esercizio come di seguito specificato:

- € 3.000,00 bilancio d'esercizio dell'anno 2024;
- € 3.000,00 bilancio d'esercizio dell'anno 2025.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Giacomo Boscagli

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr.ssa Brunella Mazzei

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
f.to ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Luca Filippo Maria Stucchi

Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è Conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: Avv. Gabriella Ceraulo
Referente per la pratica: Veronica Gorla

Convenzione attiva con l'ASST Lariana per consulenze di Cardiochirurgia Pediatrica

TRA

L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito indicata come "ASST Niguarda") con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 - C.F. e P. IVA 09315660960, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott. Alberto Zoli**

E

l'ASST Lariana (di seguito indicato come "ASST Lariana") con sede in Como, via Napoleona 60- C.F. e P. IVA 03622110132 qui rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore S.C. Affari Generali e Legali, **Avv. Gabriella Ceraulo**, per delega del Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore, **Dott. Luca Filippo Maria Stucchi**, domiciliato per la carica presso la sede medesima

PREMESSO CHE

- L'ASST Lariana ha manifestato con nota prot. n.10907 del 13/02/2024 la necessità di rinnovare la convenzione avente ad oggetto prestazioni medico-specialistiche da svolgersi presso la propria sede e in favore della propria utenza quali:
 - interventi di cardiocirurgia pediatrica;
- l'ASST Niguarda, attraverso la SSD Cardiochirurgia Pediatrica, possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tali esigenze ed è disponibile a garantire, dietro corrispettivo, le prestazioni richieste per il tramite dei propri dirigenti medici a rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15-*quinquies* del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- l'art. 43, comma 3 della L. 449/1997 consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- l'art. 1, commi 2 e 3, della Legge Regionale n. 30/2006, e s.m.i., al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale ed al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti, prevede la possibilità che gli enti appartenenti al Sistema Regionale, tra i quali sono ricompresi anche gli enti del Servizio Sanitario Regionale, possano svolgere tra loro le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi mediante la stipula di apposite convenzioni che regolino i rapporti reciproci, con riguardo alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività;
- la convenzione viene stipulata secondo quanto previsto dall'art. 91 del C.C.N.L dell'Area della Sanità triennio 2019-2021 sottoscritto in data 23/01/2024;

Direzione Amministrativa
S.S. Area Privata
Alberto Russo

1 di 5

Responsabile del procedimento: Patrizia Denise Garavello
Responsabile dell'istruttoria: Michela Lorusso
Pratica trattata da: Maria Carolina Grossi - Tel 02 6444 7843

PEC: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
E-mail: convenzioni@ospedaleniguarda.it
E-mail: mariacarolina.grossi@ospedaleniguarda.it
Tipologia convenzione: ES

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione e compensi

La presente convenzione ha per oggetto interventi di cardiocirurgia pediatrica a chiamata inerente la seguente tipologia di **prestazione**:

- intervento di Chiusura Chirurgica del Dotto di Botallo.

Per l'attività di cui sopra verrà applicata la seguente **tariffazione**:

- Compenso di € 1.500,00 ad intervento.

Art. 2 - Modalità operative

L'ASST Lariana si impegna a concordare direttamente con il direttore della struttura sanitaria dell'ASST Niguarda o di un suo delegato, la data di accesso per le prestazioni da effettuare.

Art. 3 - Doveri dell'ASST Niguarda

L'ASST Niguarda, sotto la responsabilità del direttore della Struttura Complessa coinvolta, avvalendosi dei propri dirigenti medici si impegna a garantire le attività richieste, salvaguardando gli impegni e le attività istituzionali, così come previsto dalle norme vigenti. In ogni caso l'attività verrà effettuata **fuori dall'orario di servizio**.

Art. 4 - Doveri dell'ASST Lariana

L'ASST Lariana si impegna a non utilizzare il personale medico dipendente dell'ASST Niguarda, per ottenere, mantenere o integrare i requisiti minimi per l'accreditamento.

In ogni caso il professionista svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'ASST Lariana con l'osservanza di tutte le disposizioni e/o norme legislative di carattere generale e speciale regolanti la relativa attività sanitaria.

L'ASST Lariana assicura che la sorveglianza sanitaria e la competenza igienico organizzativa vengono svolte dalla Dirigenza Sanitaria della stessa.

Art. 5 - Rendicontazione e fatturazione

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST Niguarda e dell'ASST Lariana.

Con riferimento alle modalità di emissione delle fatture da parte dell'ASST Niguarda, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 (L. 205 del 27/12/2017) in materia di emissione e trasmissione degli Ordini elettronici, l'ASST Lariana, appartenendo al Sistema Sociosanitario Lombardo dichiara di adeguarsi alle Linee guida regionali v2.0 del 30.06.2021 (par. 8.2 Ordini elettronici relativi a partite intercompany) pertanto, trasmetterà all'ASST Niguarda, tramite il Nodo

Direzione Amministrativa
S.S. Area Privata
Alberto Russo

2 di 5

Responsabile del procedimento: Patrizia Denise Garavello
Responsabile dell'istruttoria: Michela Lorusso
Pratica trattata da: Maria Carolina Grossi - Tel 02 6444 7843

PEC: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
E-mail: convenzioni@ospedaleniguarda.it
E-mail: mariacarolina.grossi@ospedaleniguarda.it
Tipologia convenzione: ES

Smistamento degli ordini NSO, gli ordini di acquisto in formato elettronico. L'ordine, dovrà essere esclusivamente **un ordine a convalida successivo all'emissione della fattura**.

Nel caso in cui l'ASST Niguarda emetta fatture senza l'indicazione dell'ordine, per mancata generazione dello stesso da parte dell'ASST Lariana, esse non potranno essere rifiutate come riportato nella nota di Regione Lombardia del 5 dicembre 2022 prot. A1.2022.00996023.

L'ASST Lariana trasmetterà mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni rese dall'ASST Niguarda, la **rendicontazione** delle attività all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.S. Area Privata, per la relativa fatturazione.

Tale rendicontazione (**allegato 2**) dovrà riportare obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- Data esecuzione prestazione
- Orario di esecuzione
- Prestazione eseguita
- Importo prestazione
- Nominativo del professionista che ha effettuato la prestazione.

Il **pagamento** delle prestazioni rese dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002.

Art. 6 – Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

Il presente accordo ha la seguente **durata: dal 01/04/2024 al 31/03/2025**.

La convenzione potrà essere **rinnovata** per iscritto, mediante formale richiesta su carta intestata firmata dal legale rappresentante, da inviare all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.S. Area Privata, oppure tramite posta elettronica certificata.

La richiesta di rinnovo dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data l'ASST Niguarda potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere **disdetta** in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di 30 giorni, nei casi di

1. mancato invio tempestivo della rendicontazione secondo quanto indicato nell'articolo 5;
2. rendicontazione mancante dei dati essenziali indicati nell'allegato 2;
3. ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito nell'articolo 5.

Fermo restando quanto sopra, la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili.

Inoltre, qualora in corso di vigenza si rendesse necessario procedere alla **revisione** delle specifiche condizioni operative ed economiche o all'integrazione con nuove prestazioni, sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà alla stipula di nuova convenzione o di atto integrativo.

Art. 7 - Assicurazione

L'ASST Niguarda, in relazione alla presente convenzione, garantisce al personale dipendente interessato le tutele previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nella formulazione in essere alla data di sottoscrizione della stessa.

Art. 8 – Trattamento dei dati

Ai fini della presente convenzione, l'ASST Niguarda accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è Titolare l'ASST Lariana, e di cui gli Autorizzati dell'ASST Niguarda vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. Il Responsabile Esterno del trattamento, operando nell'ambito dei principi stabiliti dal Codice, deve attenersi ai compiti di carattere particolare ai sensi di quanto previsto dalla normativa.

Le Parti, in caso di trattamento di dati personali e/o appartenenti a categorie particolari di dati relativi alla presente convenzione, garantiscono il rispetto della normativa prevista in materia di protezione dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati") e dal D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come modificato dal D.Lgs. 101/2018 ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

L'ASST Lariana e l'ASST Niguarda si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto del codice sulla privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali.

Art. 9 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Codice di Comportamento

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012, assorbiti nei rispetti PIAO vigenti, e Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 62/2013 di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Codici di Comportamento da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione del presente accordo.

Le Parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 10 - Registrazione

Il presente atto è soggetto:

Direzione Amministrativa
S.S. Area Privata
Alberto Russo

4 di 5

Responsabile del procedimento: Patrizia Denise Garavello
Responsabile dell'istruttoria: Michela Lorusso
Pratica trattata da: Maria Carolina Grossi - Tel 02 6444 7843

PEC: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
E-mail: convenzioni@ospedaleniguarda.it
E-mail: mariacarolina.grossi@ospedaleniguarda.it
Tipologia convenzione: ES

- ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86.
- Le spese inerenti l'imposta di bollo sono a carico dell'ASST Lariana.

Art. 11 - Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto il Foro competente esclusivo sarà quello di Milano.

ASST Lariana
IL DIRETTORE SC AFFARI GENERALI
Avv. Gabriella Ceraulo

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
IL DIRETTORE GENERALE
Alberto Zoli

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.